

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1985

Presidenza del Presidente **REBECCHINI**,
indi del vice Presidente **LEOPIZZI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975» (938), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione).

PRESIDENTE Pag. 25, 26, 27 e *passim*
FOSCHI (DC), relatore alla Commissione .. 25, 27, 28
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 27
PACINI (DC) 27
POLLIDORO (PCI) 27

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, con-

cernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 7 e *passim*
ALIVERTI (DC) 5, 12, 13 e *passim*
FIOCCHI (PLI), relatore alla Commissione 2, 9
10 e *passim*
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 2, 7, 9 e *passim*
URBANI (PCI) 7, 8, 9 e *passim*

«Interventi in favore della produzione industriale» (1481), d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri; Abete ed altri; Cerrina Feroni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 17, 21, 25 e *passim*
LEOPIZZI (PRI) 21, 25
REBECCHINI (DC) 17, 20, 21
BAIARDI (PCI) 24
FIOCCHI (PLI) 25
ROMEI Roberto (DC) 24
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 21
VETTORI (DC), relatore alla Commissione 17, 21

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

Presidenza del Presidente REBECCHINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso il 19 settembre scorso.

Vorrei far presente ai colleghi che la sottocommissione, a suo tempo insediata, ha concluso i suoi lavori senza trovare un accordo.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Nella discussione generale il senatore Urbani ha sottolineato la necessità di istituire un'Agenzia, come avviene già in altre nazioni europee, che gestisca le scorte d'obbligo.

Si è poi nominata la sottocommissione che ha lavorato in modo limitato: abbiamo avuto uno scambio di idee ma certamente non siamo arrivati alla formalizzazione degli emendamenti; questi sono stati indicati, ma non c'è stata unanimità su tutte le proposte

di modifica. Di conseguenza sarei dell'opinione di passare all'esame degli articoli.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È nota l'importanza che il Governo dà a questo provvedimento, perchè è necessario distribuire in maniera più equa l'onere della scorta d'obbligo tra gli operatori petroliferi ivi compresi gli importatori.

Infatti, è noto che i mutamenti intervenuti nel mercato petrolifero internazionale sono caratterizzati, anche per quanto attiene al nostro Paese, da un massiccio aumento dell'importazione di prodotti finiti. Il nostro Paese in pochi anni è passato dal ruolo di esportatore netto a quello di importatore netto di prodotti finiti.

Questo fenomeno è in una certa misura inevitabile in relazione alla costruzione di impianti di raffinazione competitivi nei paesi produttori, ma è in parte agevolato da misure che favoriscono paradossalmente gli importatori rispetto agli altri operatori. Per quanto attiene al regime delle scorte, si configura una specie di *dumping* alla rovescia che non penso abbia riscontri in alcuna altra situazione internazionale.

L'eccesso della capacità di raffinazione del nostro Paese richiederà interventi strutturali anche dolorosi; questa situazione non può essere resa più grave da un sistema legislativo che impone agli importatori il 5 per cento di scorte, mentre i produttori nazionali sono sottoposti a tassi di immobilizzo di depositi per scorte che in certi casi arrivano al 48,2 per cento con una sproporzione di quasi uno a dieci a favore degli importatori, in un sistema come il nostro in cui si tenderebbe a consentire l'importazione nei limiti della reciprocità, al fine di ricercare l'equilibrio della bilancia commerciale. Su questa affermazione di principio c'è sempre stato larghissimo consenso nel Parlamento.

Resta tuttavia il fatto che, per ragioni anche comprensibili, allorchè il Governo ritenne di modificare per decreto-legge questa situazione, il Parlamento, sia pure con esigua maggioranza, ritenne invece opportuno che di fatto si procedesse con un disegno di legge che è stato poi approvato con modifiche

dalla Camera dei deputati e che da molti mesi giace al Senato.

Per la verità, nonostante ci sia un'intesa di ordine generale sul punto che ho indicato, la dialettica è nata, e spero si possa risolvere, su aspetti marginali del provvedimento che naturalmente coinvolge una serie di interessi, i titolari dei quali svolgono nel Paese opportune azioni affinché questo riequilibrio delle scorte avvenga prevalentemente a carico altrui, come di solito accade in tutte le cose di questa terra.

Credo che approfondimenti ci siano stati, le idee siano chiare, ma mi permetto di sottolineare l'esigenza che il particolare non prevalga sul generale; e può prevalere attraverso un persistente blocco dell'attività legislativa del Parlamento sul punto strategico della questione che ho ricordato, che investe palesi interessi nazionali.

In questo senso il Governo, pur avendo preso atto con interesse dei rilievi formulati, auspicerebbe che il testo approvato dalla Camera dei deputati subisse le minori modifiche possibili, esattamente come auspica quando nell'altro ramo del Parlamento si è in presenza di testi approvati dal Senato.

Quando passeremo all'esame degli articoli, discuteremo sul merito; in sede di replica mi sono permesso di ricordare gli aspetti generali, auspicando che facciano aggio su quelli particolari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.

La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.

L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al successivo articolo 2.

È approvato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivati sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dall'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte.

Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit*

delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senatore Aliverti e tende a sostituire, al terzo comma, quattordicesimo rigo, le parole: «20 per cento» con le altre: «10 per cento».

Il secondo è del senatore Urbani e tende a sopprimere, al terzo comma, decimo rigo, le parole da: «di quelle dei depositi commerciali» fino alle seguenti: «al 20 per cento delle relative capacità».

In via subordinata lo stesso senatore Urbani ha poi presentato un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, decimo rigo, le parole da: «di quelle dei depositi commerciali ...» fino alle seguenti: «al 20 per cento delle relative capacità», con le altre: «delle scorte operative dei depositi commerciali e industriali».

Il quarto emendamento è ugualmente del senatore Urbani e tende ad inserire, al termine del settimo comma, le parole: «L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva pari al 20 per cento della cubatura per i depositi commerciali è abolito».

Il quinto emendamento è del senatore Urbani e tende ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: «per conto di un committente estero o per l'esportazione», le altre: «li-

mitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o dell'esportazione».

Il sesto emendamento, subordinato al primo emendamento all'articolo 2, è ugualmente del senatore Urbani e tende ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: «L'obbligo delle scorte di riserva dei depositi commerciali (20 per cento della cubatura) è abolito per i depositi che sono proprietà di importatori obbligati a mantenere scorte pari al 20 per cento delle quantità di prodotti petroliferi immessi al consumo con riferimento all'anno precedente».

Il settimo emendamento del senatore Urbani tende a sopprimere, al quarto comma, le parole da: «qualora le importazioni ...» fino alla fine del comma stesso.

L'ottavo emendamento è sempre del senatore Urbani e tende ad inserire, dopo il quarto comma, il seguente: «In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro delle finanze».

Il nono emendamento è del senatore Aliverti e tende ad aggiungere, al quinto comma, le seguenti parole: «mentre per i depositi con decreto prefettizio dispone il prefetto competente per il territorio».

Il decimo emendamento è del senatore Urbani e tende ad aggiungere, dopo il quinto comma, il seguente: «L'utilizzazione e la riduzione temporanea delle scorte nonchè la vigilanza sulle scorte operative dei depositi commerciali autorizzati con decreto prefettizio sono demandate al prefetto, il quale invierà al Ministro dell'industria relazioni trimestrali sull'approvvigionamento di prodotti petroliferi agli utenti finali. Il prefetto autorizza le modifiche temporanee del livello delle scorte con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria».

L'undicesimo emendamento è del senatore Aliverti e tende a sopprimere, al sesto comma, le seguenti parole: «o con l'arresto sino a sei mesi».

Il dodicesimo è ugualmente del senatore Aliverti e tende ad aggiungere, al sesto comma, le seguenti parole: «Per le violazioni commesse dai depositi commerciali ed industriali si applica la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 50.000.000 in relazione all'entità della violazione accertata. Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° gennaio al 28 febbraio 1985».

Il tredicesimo emendamento, infine, è del senatore Urbani e tende ad aggiungere al sesto comma, le seguenti parole: «Non si applicano le sanzioni previste per i titolari di depositi di combustibili per il riscaldamento che hanno intaccato le scorte obbligatorie senza la prescritta autorizzazione nei mesi di gennaio e di febbraio 1985».

ALIVERTI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati riguardano questioni che sono già state oggetto di valutazione sia nella relazione del relatore che nel mio intervento in sede di discussione generale. Ritengo opportuno, tuttavia, fare riferimento anche al dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, nel corso del quale ci si soffermò, in particolare, sulle scorte dei depositi commerciali, in ordine alle quali — ed è questo il senso da attribuire alla rimessione del testo in esame ad una apposita sottocommissione — si intese poi procedere ad una verifica che doveva portare, innanzitutto, ad accertare l'entità di tali scorte, in secondo luogo la loro incidenza sulle scorte generali del Paese e, infine, a stabilire se le scorte stesse dovessero rientrare nella sfera di un obbligo effettivo o se dovessero, invece, essere oggetto di interpretazione, così come è stato fatto finora da parte del Ministero, che — e giustamente dal suo punto di vista — ha inteso garantire al Paese una scorta d'obbligo adeguata e passibile di aumento qualora ne fossero stati esclusi i depositi liberi commerciali, come gli stessi sostenevano da diverso tempo.

Devo riconoscere che si tratta di una mate-

ria molto controversa. Infatti, se da una parte sussiste, nell'autorizzazione rilasciata in applicazione della normativa del 1934, un obbligo di scorta di entità addirittura superiore in quanto fissata nella misura del 30 per cento, occorre, dall'altra, rilevare che nel corso di questi ultimi anni sono intervenute delle evoluzioni che hanno, in qualche modo, intaccato la prescrizione originaria. Tali modifiche hanno riguardato anche il relativo onere, che veniva in precedenza conteggiato nella fissazione del prezzo di vendita della benzina e quindi non gravava sugli operatori ma sul consumatore. Attualmente questo importo non viene fissato, perchè — come è noto — il criterio di determinazione del prezzo al consumo non solo della benzina, ma anche di altri prodotti petroliferi, è rimesso ad una valutazione media del mercato europeo. Perciò, se in precedenza sul deposito non gravava l'importo della scorta d'obbligo, oggi, assumendo anche le proporzioni e la percentuale testè indicata, tale importo viene ad incidere in maniera piuttosto elevata.

È questo uno dei motivi per i quali tutti i depositi commerciali che fino a qualche anno fa non avevano sollevato la questione hanno rimesso in discussione addirittura il proprio obbligo di tenuta delle scorte, tanto è vero che gli stessi hanno anche invocato il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, nel quale si faceva una distinzione tra prodotti non immessi al consumo e prodotti immessi al consumo: per i primi non sembrerebbero sussistere obblighi di deposito.

Peraltro, è stata avanzata anche una seconda osservazione: i depositi genericamente definiti commerciali sono di due ordini di grandezza. Vi sono depositi collegati direttamente alle compagnie petrolifere, che hanno maggiori potenzialità ma che non sono numerosi. Al Ministero risulta che siano 496; a questi devono aggiungersi i cosiddetti depositi prefettizi commerciali, di entità numerica maggiore, ma che, agli effetti della scorta d'obbligo, rappresentano una percentuale minore, tanto è vero che per i depositi liberi commerciali si fa riferimento ad una scorta d'obbligo di un milione e mezzo di tonnellate,

mentre per gli altri, che sono circa 4.000, si fa riferimento ad una scorta di 500.000 tonnellate. Per quanto riguarda i depositi liberi commerciali, si sostiene che si tratta, in questo caso, di una sorta di doppiione di un obbligo già a carico delle raffinerie, che hanno, a loro volta, obblighi di giacenza presso i depositi a monte.

In altre parole, ritengo — facendomi anche interprete delle varie istanze — che sia impossibile, talvolta, mantenere un criterio così fisso e così rigido nei confronti di operatori che sfuggono spesso ad un controllo immediato. Infatti, se è vero che per i depositi liberi commerciali si può procedere ad ispezioni e a regolari forme di vigilanza, lo stesso non accade per i depositi prefettizi. Quindi, tutto sommato, l'ammontare complessivo della scorta d'obbligo non verrebbe ad alterare di molto il patrimonio petrolifero del Paese; per questo ho ritenuto opportuno proporre di dimezzare la percentuale di scorta d'obbligo per i depositi prefettizi e commerciali, portandola dal 20 al 10 per cento. In questo modo non si verrebbero a creare alterazioni di grande entità perchè — lo ripeto —, trattandosi di depositi di compagnie petrolifere, gli stessi prodotti verrebbero spostati da monte a valle ma non vi sarebbero aumenti da riferirsi al deposito.

Con la diminuzione da me proposta credo si possa anche mediare tra le esigenze di addebitare comunque agli stessi qualche obbligo di scorta e, nello stesso tempo, di non gravare su attività che di per sè dovrebbero esserne escluse per la loro stessa natura.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti da me presentati, mi soffermerò, innanzitutto, sul quinto comma dell'articolo 2, nel quale si prevede — nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati — che il Ministro disponga con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte. Ho ritenuto opportuno fare riferimento, per i depositi prefettizi, alle disposizioni del prefetto anzichè a quelle del Ministro dell'industria, consentendo così maggiore elasticità e maggiore capacità di intervento. L'emendamento tenderebbe quindi, oltre che a far carico al Ministro dell'industria di disporre in ordine all'utiliz-

zazione e alla riduzione temporanea delle scorte per i depositi prefettizi, a far sì che con proprio decreto disponga il prefetto competente per territorio, consentendo così una maggiore disponibilità e agibilità di interventi immediati che possono essere adottati in riferimento ad eventuali emergenze.

Al sesto comma, nel quale si prevedono sanzioni in caso di violazioni, ho presentato due emendamenti.

Il primo tende ad eliminare l'arresto previsto in alternativa all'ammenda, l'altro, aggiuntivo, oltre a prevedere che per le violazioni commesse dai depositi commerciali industriali si applichi la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante dai 2.000.000 ai 50.000.000, stabilisce anche una sanatoria per le violazioni commesse dal 1° gennaio al 28 febbraio del 1985, relativamente alla applicazione della legge del 10 febbraio 1981, n. 22, periodo per il quale sussisteva una vacanza legislativa.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento relativo alla sanatoria per i reati commessi quest'inverno contro la legge n. 22 del 1981 comporti dei problemi di ordine costituzionale, tali da richiederne la trasmissione alla 1^a Commissione permanente, svolgendosi l'esame di questo disegno di legge in sede deliberante e dovendosi quindi applicare le norme previste dal quinto comma dell'articolo 41 del Regolamento del Senato.

URBANI. Il primo emendamento da me presentato, relativo al terzo ed al settimo comma, intende sostanzialmente abolire l'obbligo di scorta del 20 per cento per i depositi commerciali una volta che la legge sarà a regime. La motivazione di tale proposta è fondamentalmente di principio, perchè, una volta a regime, passeremo da un criterio empirico e non omogeneo dipendente dal fatto che i diversi obblighi erano stati stabiliti in tempi diversi e con ottiche diverse, al criterio, secondo noi giusto, che tutti coloro che immettono al consumo e soltanto questi hanno questo obbligo. Ritengo che si debba intendere che chiediamo novanta giorni di scorta agli operatori che introducono i prodotti all'interno del Paese, e sappiano che

tali operatori sono soltanto i raffinatori e gli importatori.

Credo allora che si debba essere coerenti con tale principio che, tra l'altro, è in linea con la legislazione europea, in base alla quale i commercianti che trasferiscono dei prodotti già immessi sul mercato interno non sono soggetti a obblighi di scorta.

È questa secondo me l'unica questione politica; e non capisco l'insistenza del Governo e dei suoi organi tecnici nel sostenere esclusivamente ed unilateralmente gli interessi dei raffinatori che, insieme agli importatori, devono assumersi l'onere dei 2.000.000 di tonnellate di scorta, pari al 20 per cento del consumo totale. Ricordo che i raffinatori — e richiamo su questo punto l'attenzione del Governo — con la norma che introduce l'equiparazione per gli importatori nell'obbligo delle scorte hanno già ottenuto un fortissimo riequilibrio.

La seconda questione è più tecnica e riguarda la norma che demanda al prefetto il compito di gestire le scorte ed utilizzarle in situazioni di emergenza. La presentazione di questo emendamento è subordinata alla non accettazione o ad una accettazione parziale del nostro emendamento che prevede l'abolizione dell'obbligo delle scorte. Ove tale emendamento sia respinto chiediamo, con un altro emendamento, che per i depositi inferiori a 3.000 metri cubi — cioè quelli locali, prefettizi — sia il prefetto stesso a decidere quando debbano essere utilizzate le scorte, senza la necessità della autorizzazione ministeriale.

L'inverno scorso è avvenuto che i prefetti hanno richiesto l'impiego delle scorte anche senza aver ricevuto l'autorizzazione della Direzione generale delle fonti di energia date alcune situazioni d'emergenza. Le scorte sono state messe a disposizione del prefetto dai grossisti ed, in seguito, il Ministro dell'industria ha disposto una sanatoria delle sanzioni comminate dalla Guardia di finanza, ma solo in due regioni, escludendone altre come il Friuli.

ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non è così; l'autorizzazione è stata preventiva.

URBANI. Solo per alcune regioni.

Una delle nostre proposte mi pare in linea con quella del senatore Aliverti: stabilire una sanatoria, riferendoci ad un voto precedente. Si tratta di una misura che bisognerebbe evitare ma la sostanza del diritto è più importante della forma. Demandando ai prefetti la gestione delle scorte, se ne rimarranno, in parte diamo a queste scorte il loro significato: quello di essere non una garanzia dell'approvvigionamento del Paese, ma una garanzia dell'approvvigionamento locale nei momenti di emergenza.

Al terzo comma, dopo le parole: «per conto di un committente estero o per l'esportazione», proponiamo di aggiungere le altre: «limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o dell'esportazione».

Per quanto riguarda l'Enel, si tratta di una fonte giuridica diversa: le scorte sono necessarie non tanto per l'approvvigionamento generico ma per consentire alle centrali di funzionare costantemente; infatti, l'obbligo delle scorte deriva da una normativa CEE. Per questo propongo, al quarto comma, di sopprimere le parole: «qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura».

Nel quinto comma si afferma che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte. Proporrei di inserire, dopo il quarto comma, il seguente: «In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro delle finanze».

Per quanto riguarda le sanzioni, presento un emendamento tendente ad inserire, dopo il sesto comma, il seguente: «Non si applicano le sanzioni previste per i titolari di depositi di combustibili per il riscaldamento che hanno intaccato le scorte obbligatorie senza la prescritta autorizzazione nei mesi di gennaio e di febbraio 1985».

Per quanto riguarda la questione dell'A-

genzia, cercando di andare incontro a quanto hanno fatto presente sia il Governo che alcuni colleghi sulla complessità della materia e sul desiderio evidente da parte del Governo stesso di non avere un vincolo troppo penetrante, data la disponibilità a studiare il problema, trasformerò l'emendamento che avevo preannunciato nel seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad assumere entro un anno dalla data di approvazione del disegno di legge n. 1350 una iniziativa legislativa per costituire una agenzia per la gestione delle scorte obbligatorie di riserva dei prodotti petroliferi».

(0/1350/1/10)

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi alle scorte, non so se questi casi hanno avuto già forme di depenalizzazione. Si tratta della violazione di un obbligo relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento del Paese; mi pare quindi opportuno mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati che prevede l'ammenda fino a lire cinque milioni o l'arresto fino a sei mesi e la sanzione amministrativa. Le violazioni in questo settore vengono compiute dai raffinatori per miliardi, anzi per decine e a volte centinaia di miliardi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti relativi alla sanatoria per le infrazioni commesse nell'ultimo inverno comportano problemi di ordine costituzionale, sicchè debbono essere trasmessi alla 1^a Commissione, a norma dell'articolo 41 del Regolamento.

Ritengo comunque a questo punto opportuno sospendere brevemente la seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione è sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,30 e sono ripresi alle ore 10,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riterrei opportuno esaminare i singoli emendamenti per fare chiarezza.

Il primo punto affrontato dai presentatori degli emendamenti riguarda la percentuale di scorte dei depositi commerciali e industriali.

Il senatore Aliverti ha proposto una riduzione dal 20 al 10 per cento, lasciando tutto inalterato. Il senatore Urbani propone invece di sopprimere, nel terzo comma, le seguenti parole: «di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 20 per cento delle relative capacità».

Lo stesso senatore Urbani propone, tuttavia, di inserire, dopo il settimo comma, le seguenti parole: «L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva pari al 20 per cento della cubatura per i depositi commerciali è abolito».

Siamo quindi in presenza di due posizioni: quella del senatore Aliverti, che propone una riduzione dal 20 al 10 per cento, e quella del senatore Urbani, che propone invece l'abolizione totale del deposito.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Aliverti e contrario a quello presentato dal senatore Urbani.

URBANI. Sarei disposto a ritirare l'emendamento da me presentato qualora sulla proposta di modifica avanzata dal senatore Aliverti fosse possibile raggiungere un accordo con il Governo.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È stato qui riproposto formalmente uno dei temi che hanno sotteso l'intero dibattito, vale a dire il regime dei depositi doganali e commerciali.

Faccio osservare che, attualmente, le raffinerie hanno depositi del 27 per cento, in media, della loro capacità fisica, anche in rapporto all'ammontare globale dell'onere del deposito. Trattandosi di un «monte» che deve essere raggiunto e che si aggira sui 15 milioni di tonnellate, ciò che viene tolto all'uno è aggiunto all'altro, per cui l'eliminazione o il dimezzamento dell'onere delle

scorte a carico dei depositi commerciali determinerebbe un aggravio, nel caso dell'emendamento del senatore Urbani, di circa 2 milioni di tonnellate, da ripartirsi tra i raffinatori e l'Enel — come emerge poi da un successivo emendamento — e con impatti evidenti sui livelli occupazionali e sui costi, che sono cresciuti.

URBANI. Non sui costi finali.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sui costi della capacità italiana di trasformazione dei prodotti. Ciò costituisce indirettamente un altro incentivo all'importazione; non dimentichiamo, infatti, che i paesi arabi, nostri concorrenti, non hanno certo problemi di scorte — le hanno sotto terra — e quindi quei costi non li pagano.

Abolire i depositi commerciali o diminuire fortemente le scorte di quegli stessi depositi significherebbe, inoltre, concentrare le scorte stesse in pochi punti del Paese. Attualmente, le raffinerie con scorte consistenti sono 37, mentre i depositi sono 9.186; è evidente che suddividere le scorte in 9.186 o in 37 punti del territorio nazionale non è la stessa cosa. Ciò vale al 50 per cento nel caso dell'emendamento del senatore Aliverti e al 100 per cento nel caso dell'emendamento del senatore Urbani.

Per quanto concerne una delle motivazioni sin qui addotte, secondo cui il regime delle scorte che vige nel Paese da oltre cinquant'anni non ha mai dato luogo a lamentele da parte di alcuno salvo che negli ultimi tempi ed in relazione alle modifiche della normativa circa gli oneri a carico degli importatori, si coglie comprensibilmente questa occasione per riproporre un vecchio problema.

L'argomentazione è la seguente: in passato vi era un prezzo CIP, nel quale erano ricompresi tutti gli addendi di costo, per cui il costo stesso veniva scaricato sul consumatore finale; ora il prezzo viene invece stabilito sulla base delle medie europee e quell'addendo non c'è più. Mi si consenta di dire che si tratta di un ragionamento capzioso; infatti, esistendo l'onere delle scorte in tutti i paesi europei, è evidente che tale addendo

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

non esiste più, ma che il costo medio dei paesi europei costituisce la base sulla quale sono stabiliti i nostri prezzi. Perciò, il Governo non può accettare l'emendamento del senatore Aliverti e a maggior ragione l'emendamento del senatore Urbani.

Sempre con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, il senatore Urbani ha esposto un concetto del tutto accettabile, in base al quale le misure relative al particolare regime delle scorte per chi lavora «estero su estero» dovrebbero essere limitate alle quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o dell'esportazione. Si tratta di un concetto condivisibile.

Il Governo si impegna quindi a chiarire tale concetto nell'atto amministrativo conseguente all'approvazione del disegno di legge in esame, essendo proprio questo il senso con cui, forse con minore chiarezza di quella usata dal senatore Urbani, è stato a suo tempo formulato l'articolo 2.

Giudico quindi l'emendamento superfluo anche se ne accetto il principio; invito il senatore Urbani a prendere atto della dichiarazione che il contenuto del suo emendamento sarà tenuto presente in tutti gli atti amministrativi, da quelli di concessione a quelli interpretativi della norma.

Chiedo pertanto al senatore Urbani se la sua richiesta possa essere soddisfatta da questa dichiarazione, piuttosto che da una modifica che non è alternativa, ma è esplicativa del testo, pregandolo di ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Urbani che prevede l'abolizione dell'obbligo delle scorte di riserva dei depositi commerciali, esprimo parere contrario.

URBANI. Potremmo ritirare questo emendamento ove ci fosse una precisazione. Tra i commercianti ci sono quelli che a nostro parere rischiano una doppia imposizione: il 20 per cento come commercianti, e l'obbligo di scorta sulla base delle immissioni al consumo come importatori. Siccome l'articolo 2 esclude l'obbligo per i depositi doganali privati e per quelli SIF, se risultasse chiaro che l'importatore deve portare il proprio prodotto nei depositi doganali e SIF, il nostro

emendamento potrebbe essere ritirato in quanto la doppia imposizione sarebbe esclusa.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non c'è dubbio che l'importatore debba passare attraverso la dogana, quindi mi sembra che tale condizione non possa che essere soddisfatta.

Vorrei comunque rilevare che secondo me tale problema non ha molto senso. Ad esempio, una azienda che fabbrica caramelle ha un onere nel passaggio al rivenditore, ed il rivenditore a sua volta ha l'onere fiscale nell'esercizio dell'attività di vendita. Se questa azienda oltre a fabbricare caramelle volesse anche avere dei punti di vendita, sarebbe sottoposta ad un regime fiscale per il passaggio dal produttore al rivenditore e per quello dal rivenditore al consumatore. Nessuno le prescrive di avere dei punti di vendita ed ove li volesse sarebbe sottoposta alle regole generali che li disciplinano. Vorrei ricordare questa analogia per sottolineare che non esiste una doppia imposizione e pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento subordinato del senatore Urbani, aggiuntivo al terzo comma.

L'emendamento del senatore Urbani soppressivo della ultima parte del quarto comma si riferisce alla situazione dell'Enel. Attualmente l'Enel costituisce già scorte per il 30 per cento, per cui ogni aggravamento dei suoi oneri non sembra opportuno. L'onere di scorta per i produttori di elettricità è infatti fissato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 776, in trenta giorni di lavorazione.

URBANI. In cosa consiste questo aggravamento?

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Penso dipenda dal fatto che l'Enel è anche importatore dal momento che compra il gasolio; automaticamente rientra nella categoria di coloro che immettono al consumo e come tale cade sotto la regola generale. Si tratta ora di stabilire se deve sottostare alla disposizione che prevede scorte nella misura del

20 per cento, oppure — ove questa quota fosse inferiore a quella risultante dalla disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 776 — debba valere la disposizione di tale decreto.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo che la disposizione vada confermata nella forma approvata dalla Camera dei deputati, ma non mi vergogno di dire che su questo punto ho bisogno di chiarimenti per cui chiedo di lasciarne in sospeso il giudizio.

L'emendamento aggiuntivo del senatore Urbani al quarto comma prevede la facoltà per il Ministro dell'industria di aumentare la misura delle scorte; tale norma è già contenuta nella legge n. 22 del 10 febbraio 1981; pertanto con questo emendamento si inserirebbe una norma già esistente.

URBANI. Signor Presidente, intervengo brevemente per avere un chiarimento. Quanto ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario potrebbe essere vero, ma allora l'emendamento presentato dal mio Gruppo politico andrebbe trasformato in un emendamento soppressivo in quanto è stato escluso (e su questo punto si è discusso ampiamente) che il Ministro possa diminuire le scorte. È un problema molto delicato, sul quale si è svolta una lunga discussione e siamo stati tutti d'accordo che il Ministro, il quale è autorizzato ad aumentare la misura delle scorte quando vi è necessità ed urgenza, non le possa diminuire. L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame stabilisce, invece, che «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte». Quindi, si parla di riduzione, e questo è un concetto diverso.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comunque, in questo caso si discute se debba essere il Ministro o il prefetto a consentire l'utilizzazione delle scorte in caso di emergenza.

URBANI. Quindi solamente in caso di emergenza?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, solo in questo caso.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Aliverti all'articolo 2, tendente ad aggiungere alla fine del quinto comma il seguente periodo: «mentre per i depositi con decreto prefettizio dispone il prefetto competente per il territorio», non ho alcuna osservazione da fare se non una di carattere formale; cioè che la dizione è poco chiara. Forse sarebbe opportuno aggiungere la frase: «sentito il Ministero dell'industria»; infatti, è meglio che quest'ultimo venga a conoscenza delle disposizioni del prefetto anche perchè vi sono dei problemi di carattere nazionale e non soltanto locale. In questo caso, la questione locale è stata enfatizzata; è vero che esiste ed è giusto che venga messa in rilievo, ma ciò non toglie che il Ministro ne debba venire a conoscenza.

URBANI. Onorevole Sottosegretario, forse il testo dell'emendamento presentato dal mio Gruppo politico viene incontro a tutte queste esigenze.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il testo dell'emendamento del senatore Urbani è il seguente: «L'utilizzazione e la riduzione temporanea delle scorte nonché la vigilanza sulle scorte operative dei depositi commerciali autorizzati con decreto prefettizio sono demandate al prefetto, il quale invierà al Ministro dell'industria relazioni trimestrali sull'approvvigionamento di prodotti petroliferi agli utenti finali. Il prefetto autorizza le modifiche temporanee del livello delle scorte con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria».

Non sono d'accordo sul primo concetto contenuto nell'emendamento, e precisamente laddove viene prevista oltre l'utilizzazione e la riduzione temporanea delle scorte anche la vigilanza, in quanto ritengo che quest'ultima debba essere esercitata dalla Guardia di finanza. Inoltre mi sembra troppo lungo il termine per l'invio delle relazioni al Ministro dell'industria (nell'emendamento è previsto che siano trimestrali).

Solamente l'ultima parte dell'emendamento mi trova consenziente, esattamente quando si stabilisce che il prefetto autorizza le modifiche temporanee del livello delle scorte con un proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Aliverti, come ho già dichiarato, sono d'accordo nel dare ai prefetti competenti la possibilità di disporre in materia di scorte per ragioni di necessità e urgenza, ma ritengo necessario prevedere anche il parere del Ministro dell'industria. Quindi esprimo parere favorevole se viene corretto in questo senso.

ALIVERTI. Signor Presidente, dichiaro di accettare il suggerimento del rappresentante del Governo, per cui modifico il mio emendamento aggiungendo le parole: «previa comunicazione al Ministro».

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In riferimento all'altro emendamento presentato dal senatore Aliverti sempre all'articolo 2, tendente a sopprimere al sesto comma le parole: «o con l'arresto sino a sei mesi», ho qualche osservazione da fare. Si tratta, effettivamente, di violazioni che hanno una notevole rilevanza in quanto attengono alla sicurezza del Paese (è come portar via un estintore in un posto dov'è possibile che scoppino incendi); quindi, è indispensabile una certa serietà nelle sanzioni. Per questo condivido la tesi sostenuta dal senatore Urbani. Comunque, bisogna anche tener presente che l'arresto è alternativo e quindi è da presumere che il magistrato lo utilizzerà solamente in presenza di particolari condizioni.

ALIVERTI. Supponendo che i magistrati siano sempre illuminati!

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Aliverti, ha fatto bene ad esprimere un concetto che avevo difficoltà a formulare da questo banco e in tale sede.

Debbo sottolineare che nel momento in cui modifichiamo l'articolo nel senso prospettato

dal senatore Aliverti si creano quei problemi procedurali che ha ricordato il presidente Rebecchini e si rischia di posporre ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge. Quindi, su questo punto, non posso che rimettermi al giudizio della Commissione.

In riferimento all'emendamento presentato dal senatore Aliverti all'articolo 2, tendente ad aggiungere alla fine del sesto comma il seguente periodo: «Per le violazioni commesse dai depositi commerciali ed industriali si applica la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 50.000 milioni in relazione all'entità della violazione accertata. Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° gennaio al 28 febbraio 1985», non posso condividere il criterio in base al quale le sanzioni sono diverse, per la stessa lesione ad un pubblico interesse, a seconda che siano commesse da un operatore o da un altro.

ALIVERTI. Signor Presidente, modifico il mio emendamento sopprimendo il primo periodo

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda il concetto contenuto nella seconda parte dell'emendamento presentato dal senatore Aliverti, lo stesso Ministro si è ripetutamente dichiarato favorevole alla sanatoria, per cui ribadisco questa posizione in tale sede, anche se qui è opportuno individuare precisamente i termini temporali.

ALIVERTI. E' previsto dal 1° gennaio al 28 febbraio 1985.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sull'emendamento presentato dal senatore Urbani all'articolo 2, tendente ad inserire dopo il sesto comma il seguente periodo: «non si applicano le sanzioni previste per i titolari di depositi di combustibili per il riscaldamento che hanno intaccato le scorte obbligatorie senza

la prescritta autorizzazione nei mesi di gennaio e di febbraio 1985», valgono le stesse considerazioni che ho espresso precedentemente in quanto il concetto è analogo a quello contenuto nella seconda parte dell'emendamento presentato dal senatore Aliverti.

Concludendo, debbo far presente che mi riservo di esprimere eventualmente un parere dopo che la Commissione avrà definito il problema centrale del livello delle scorte al 20 o al 10 per cento dei depositi commerciali, in quanto questo può alterare le finalità del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Fiocchi, ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti in esame.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Urbani e da altri senatori al terzo comma dell'articolo 2, condivido il punto di vista del Governo, e cioè: per quanto la dizione del testo di legge sembri sufficientemente chiara tuttavia ritengo che l'emendamento possa aiutare a chiarire maggiormente. Esprimo quindi parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento dei senatori Urbani ed altri, da apportare in via subordinata al primo comma dell'articolo 2, esprimo parere contrario.

In merito all'emendamento soppressivo dell'ultima parte del quarto comma dell'articolo 2 siamo in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo. Tuttavia, su questo punto, che ha sollevato le perplessità dei colleghi, l'interpretazione che io do è la seguente: se l'ente produttore di elettricità importa, cade automaticamente nella regola generale. Se l'ente invece non importa, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, che stabilisce in 30 giorni di consumo, riferiti all'anno precedente, le scorte dei produttori di elettricità. Allora, di fronte a questi due scenari si possono prevedere due ipotesi: l'entità delle importazioni e quindi dell'immissione al consumo rientra nella regola generale e in tal caso scatta l'obbligo di tenere la quota

corrispondente di scorte. Se l'ente invece — caso limite — acquista tutto il gasolio dall'ENI e l'immissione al consumo viene effettuata dall'ENI stesso, non si ricade nella regola generale, ma resta valida la regola dei trenta giorni di consumo. Dunque, a mio parere, il testo potrebbe essere lasciato così com'è.

URBANI. Il sottosegretario Orsini ha capito di cosa si tratta. E' il caso classico della doppia imposizione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Imposizione alternativa, direi.

URBANI. Possiamo anche andare in questa direzione, ma l'Enel rischia di vedersi vincolato sia dalla regola dei trenta giorni, sia da quella generale relativa alle importazioni. Il mio emendamento tende ad evitare la doppia imposizione.

ALIVERTI. E' il contrario, senatore Urbani.

URBANI. La norma introdotta, allora, vuole evitare che l'Enel sia soggetto ad una doppia imposizione, a differenza degli altri soggetti che invece sono soggetti?

Questa logica mostra una scarsa disponibilità ad accogliere o comunque a riflettere sulle questioni da noi sollevate. Come si fa a dire che l'Enel (molto potente) è sottratto alla duplice imposizione, e che invece gli altri soggetti (che non hanno le stesse forze di quell'ente) sono sottoposti alla doppia imposizione? Così si va oltre i limiti.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Concludo, signor Presidente, dichiarandomi contrario a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Urbani e di altri senatori, tendente ad inserire una facoltà del Ministro di aumentare la misura delle scorte, sono contrario.

Circa l'emendamento del senatore Aliverti al quinto comma dell'articolo 2 sono favorevole, mentre sono contrario all'emendamento del senatore Urbani relativo all'aumento

dei poteri dei prefetti, emendamento che peraltro resta assorbito da quello del senatore Aliverti di cui ho appena detto.

Circa l'emendamento presentato dal senatore Aliverti all'articolo 2, tendente ad aggiungere al sesto comma il seguente periodo: «non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° gennaio al 28 febbraio 1985», esprimo parere favorevole. Ovviamente quest'ultimo si estende, in quanto contiene lo stesso concetto, anche all'emendamento presentato dal senatore Urbani, sempre all'articolo 2, tendente ad inserire dopo il sesto comma il seguente periodo: «non si applicano le sanzioni previste per i titolari di depositi di combustibili per il riscaldamento che hanno intaccato le scorte obbligatorie senza la prescritta autorizzazione nei mesi di gennaio e di febbraio 1985».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti, innanzitutto, l'emendamento presentato dal senatore Urbani all'articolo 2 tendente a sopprimere al decimo rigo e seguenti del terzo comma le parole da «di quelle dei depositi commerciali...» fino a «20 per cento delle relative capacità»; e ad inserire dopo il settimo comma il seguente periodo: «L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva pari al 20 per cento della cubatura per i depositi commerciali è abolito».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aliverti tendente a sostituire alla quattordicesima riga del terzo comma dell'articolo 2 la percentuale «20 per cento» con: «10 per cento».

È approvato.

ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Onorevole Presidente, chiedo la sospensione e il rinvio del seguito della discussione in quanto stiamo affrontando un punto nodale del disegno di legge al nostro esame. Infatti, si tratta di scaricare sulla produzione nazionale

1.500.000 tonnellate di scorte. Questo è il risultato dell'approvazione di questo emendamento. Tutto ciò cambia il panorama complessivo della questione, per cui ritengo di dover comunicare questo nuovo aspetto all'onorevole Ministro al fine di valutare una eventuale richiesta di rimessione del provvedimento all'Assemblea.

URBANI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, la questione sottopostaci dal rappresentante del Governo è molto rilevante. Ritengo che questa richiesta di sospensione sia immotivata e metta in mora l'Assemblea e la Commissione che, in questo modo, non possono approvare e quindi trasmettere in tempo utile il provvedimento alla Camera dei deputati. Questa richiesta è immotivata anche perchè il Governo, siccome il provvedimento dovrà essere riesaminato dalla Camera dei deputati, avrebbe potuto far presente le sue obiezioni in quella sede. Il mio Gruppo politico considera questo atto come un tentativo di mettere in mora il Parlamento nel momento in cui sta approvando un provvedimento, e per questo motivo si riserva a sua volta di chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Non accetteremo più che il provvedimento venga esaminato da questa Commissione in sede deliberante, ed in Assemblea faremo una ampia battaglia sugli argomenti di fondo che rappresentano l'elemento distorsivo a favore di una sola categoria, quella dei raffinatori (infatti i 2 milioni non vanno solamente a carico dei raffinatori ma anche degli importatori). Non si è tenuto assolutamente conto delle serie argomentazioni che abbiamo fatto presenti in questa sede. Mi auguro che la Commissione respinga questa richiesta in base alla sola motivazione che essa rappresenta una messa in mora ingiustificata del Parlamento nel momento in cui sta deliberando.

FIOCCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare alcune considerazioni dopo la richiesta del rappresentante del Governo. Mi sembra d'aver capito dall'intervento dell'onorevole Sottosegretario che la questione fondamentale

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

siano i 2.000.000 di tonnellate che andrebbero a carico di chi svolge attività di raffinazione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Di tutti gli operatori, tranne dei depositi commerciali.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Desidero prima di tutto contestare l'entità dei 2.000.000 di tonnellate perchè in base ai dati in mio possesso, forniti da alcune società petrolifere (quindi dagli interessati alla tesi da lei sostenuta), l'importo delle tonnellate è di gran lunga inferiore. Voglio anche sottolineare che quando si parla di depositi commerciali bisogna tener presente che esistono quelli delle società petrolifere che tendono attualmente ad una sempre maggiore discesa verso l'utenza.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Scusi se la interrompo, senatore Fiocchi, ma le società petrolifere non sono prevalentemente orientate all'esercizio di attività di raffinazione, tanto è vero che importano sempre di più. Se costa di meno il petrolio importato, le società petrolifere tendono ad importarlo. Quindi, il vero problema è che la raffinazione riguarda coloro che lavorano per questa attività, cioè decine e decine di migliaia di operai italiani. Una società che importa il petrolio, e che quindi chiude l'attività di raffinazione, non si preoccupa in modo particolare di questo problema che riguarda fondamentalmente i sindacati. La mia preoccupazione è quella di consultarmi con il Ministro (è vero che in questa sede rappresento il Governo nella sua pienezza, ma il disegno di legge al nostro esame presenta delle connotazioni marginali ed altre essenziali), di fronte a questa modificazione strategica, per valutare l'atteggiamento da assumere in seguito. Si tratta di un problema — e i senatori lo capiscono benissimo — che riguarda l'occupazione. Desidero che quest'aspetto sia ben chiaro e se lo dobbiamo dichiarare in Assemblea lo faremo con pari chiarezza...

URBANI. Questo non è vero!

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. ...perchè qui è presente il partito dell'occupazione.

URBANI. No! Quello è il partito dei raffinatori; non è quello dell'occupazione, ammesso che sia presente un partito!

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, volevo solamente dire che sono d'accordo con il rappresentante del Governo quando sostiene che esiste un problema della raffinazione; è presente in Italia come in tutte le altre nazioni d'Europa. Bisogna prendere atto che è fatale la discesa verso l'importazione ed una minore raffinazione in base a quei motivi di carattere pratico che ha indicato il sottosegretario Orsini. Ciò che contesto è che l'incidenza di queste scorte, le quali rappresentano un onere traducibile in *tot* lire, possa influire sul costo delle raffinerie e sia un elemento determinante per la chiusura o il mantenimento di una attività di raffinazione. Ho avuto contatti con diversi esponenti di importanti società petrolifere e mi è stato confermato che questo elemento non è un particolare determinante per una politica di chiusura o di mantenimento di una raffineria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata avanzata una precisa richiesta da parte del Sottosegretario, il quale l'ha ampiamente motivata. In presenza di tale richiesta, precisa e sufficientemente motivata, interpretando il Regolamento del Senato non posso negare il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge al nostro esame al fine di consentire al Sottosegretario di consultare il Ministro ed eventualmente il Governo nel suo insieme circa l'opportunità di esercitare o meno la sua facoltà, di chiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La mia richiesta è motivata anche dalla necessità di consultare il Ministro in ordine al merito del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se il problema è questo devo sentire la Commissione; se invece la

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

richiesta di rinvio è legata alla sua facoltà di chiedere la rimessione in Aula, non posso non concedere il rinvio richiesto.

URBANI. Siccome è stato interrotto l'*iter* di approvazione del disegno di legge, noi abbiamo espresso la nostra opinione. Penso sia giusto ascoltare a questo punto anche il parere degli altri Gruppi.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, mi è apparsa chiara più di quanto non mi fosse apparsa in precedenza la motivazione della richiesta del Sottosegretario. Se poi qualcuno vuole esprimere il suo consenso o dissenso alla mia decisione può farlo.

URBANI. Allora chiedo a lei di valutare l'attendibilità della richiesta del Sottosegretario. Il provvedimento è in fase di approvazione e dovrà senz'altro andare alla Camera dei deputati; non vedo perchè non si possa concludere l'esame del disegno di legge e suggerire al Sottosegretario di avanzare la sua richiesta presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Lei sa meglio di me che il Regolamento consente di chiedere la rimessione in Assemblea fino al momento del voto finale. Perchè mai il Governo non potrebbe servirsi dello strumento parlamentare messo a disposizione e del Parlamento e del Governo stesso?

URBANI. Questo è un atto indebito di pressione del Governo: è in gioco la sovranità del Parlamento.

PRESIDENTE. La sovranità del Parlamento è garantita dal rispetto del Regolamento: il Governo, come lei, senatore Urbani, può chiedere la rimessione in Assemblea.

URBANI. Allora chiedo che venga messa a verbale questa dichiarazione: è evidente che la Presidenza con questa scelta mette in mora la Commissione nel momento in cui stava per votare. Siccome ci sono dei precedenti, non credo che questa scelta fosse dovuta.

PRESIDENTE. Allora leggo la prima parte del secondo comma dell'articolo 35 del Regolamento del Senato: «Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso dall'Assemblea oppure sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109».

URBANI. Comunque noi abbiamo espresso il nostro parere; la Presidenza faccia quello che ritiene. La richiesta del Governo è immotivata, è una drammatizzazione inutile. Tra due ore il disegno di legge avrebbe potuto essere approvato ed eventualmente ritirato dal Governo presso la Camera dei deputati.

ALIVERTI. Vorrei cercare di sdrammatizzare la situazione che mi pare abbia raggiunto degli eccessi. Dico con tutta sincerità che, se mi fossi trovato al posto del Sottosegretario, mi sarei comportato così come egli ha fatto. L'emendamento che è stato approvato questa mattina modifica l'equilibrio che nel provvedimento era stato creato alla Camera dei deputati. C'è evidentemente la necessità, da parte del Governo, di un ripensamento, anche al fine di adeguare il dettato legislativo alla norma che è stata introdotta e verificare se sia opportuno mantenere un provvedimento che si fondava su alcuni presupposti ed equilibri, oppure se non sia il caso di modificarne sostanzialmente il testo. Non è la prima volta che succede un fatto del genere: il Governo ha il diritto e anche il dovere di esaminare le conseguenze che scaturiscono da una modifica non marginale qual è quella che qui è stata approvata. Indipendentemente dalle opinioni di ciascuno di noi, mi sembra logica la posizione dell'Esecutivo; pregherei allora di «lasciare le bocce ferme», così come è avvenuto altre volte; appena possibile riprenderemo la discussione dallo

stesso punto in cui l'avremo lasciata. L'Esecutivo potrà scegliere: o ritirare il provvedimento, ovvero proseguire nel confronto tentando di ripristinare il testo originario alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Interventi in favore della produzione industriale» (1481), d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri; Abete ed altri; Cerrina Feroni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi in favore della produzione industriale», d'iniziativa dei deputati Citaristi, Viscardi, Abete, Ferrari Silvestro, Bonferroni, Bianchini, Briccola, Fausti, Merloni, Napoli, Orsenigo, Righi, Rocchi, Rossi, Sangalli e Zoso (1310); Abete, Orsenigo, Bianchini, Bonetti, Merolli, Ferrari Silvestro e Sangalli (1438); Cerrina Feroni, Provantini, Macciotta, Grassucci, Borghini, Alasia, Cardinale, Cherchi, Donazon, Cuffaro, Olivi, Graduata, Picchetti e Sastro (2328), già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura, preliminarmente, del parere della 5^a Commissione:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che il comma secondo dell'articolo 7 sia soppresso; conseguentemente nel comma terzo dello stesso articolo 7 la copertura riferita al 1986 scenda da 97 miliardi a 77 miliardi.

Si precisa che l'operazione proposta con il comma di cui si chiede la soppressione è assolutamente scorretta sotto il profilo contabile e, ove accolta, rappresenterebbe un travolgimento dei più elementari principi di contabilità dello Stato».

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VETTORI, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, in data 2 agosto 1985 la XII Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato il testo ora all'esame della nostra Commissione.

Esso risulta dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati con i numeri 1310, 1438 e 2328 in data 16 febbraio 1984, 15 marzo 1984 e 29 novembre 1984.

È opportuno osservare subito che il contenuto delle tre proposte poi unificate tendeva a modificare ed aggiornare la normativa esistente in materia di credito agevolato al settore industriale, in modo più o meno incisivo.

A parte alcune più recenti leggi specifiche, di settore e di sostegno alle innovazioni, il credito agevolato all'industria è regolato infatti fondamentalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, che assai articolatamente fissano limiti di intervento territoriale, temporale, di occupazione e di scopo.

È oggi universalmente riconosciuto che la struttura industriale italiana è in parte già cambiata, comunque sta cambiando e deve essere orientata al cambiamento.

L'intervento pubblico, sia in materia finanziaria per le grandi imprese sia a livello di tariffe energetiche, e la duttilità di alcuni settori già in precedenza internazionalizzati hanno consentito, sia pure con non lievi costi sociali ed oneri per il bilancio dello Stato, la tenuta di numerose unità produttive di fronte alle conseguenze delle ripetute crisi energetiche, tardivamente comprese, accettate ed affrontate dall'Italia.

Esse hanno posto in termini perentori alle imprese la necessità di una innovazione di processo, di prodotto e di mercato, in modo particolare con una minore attenzione al mercato interno ed alla subfornitura ed uno sforzo eccezionale per una presenza sui mercati esteri meno occasionale e residuale del passato.

Con questi cenni al quadro in cui il Parlamento è chiamato a legiferare, si richiamano le tematiche generali di politica industriale apparse durante le indagini conoscitive sviluppate ed oggi ancora non interamente concluse da entrambe le Commissioni competenti del Parlamento, e le prospettive aperte da nuove iniziative di rapida modernizzazione delle imprese minori recentemente identificate dalla legge-quadro sull'artigianato, nonché dalla auspicata attuazione di alcuni grandi programmi nazionali per servizi civili di trasporto e comunicazioni, energia, difesa del territorio, risanamento dei centri storici, ammodernamento della Pubblica amministrazione.

La XII Commissione permanente della Camera dei deputati ha trattato in ben sedici sedute, prima della votazione conclusiva, le palesi differenze tra la situazione posta a base delle citate leggi del 1976 e del 1977 e quella attuale, nonché la necessità di un aggiornamento dimensionale, procedurale, territoriale degli strumenti in vigore, senza escludere una completa ridefinizione degli interventi per ovviare ad alcune rigidità applicative, adeguarsi al complesso dinamismo delle aziende, eliminare inconvenienti applicativi di programmi esposti con sinonimi letterali e di natura mista nella sostanza.

Presidenza del vice Presidente LEOPIZZI

(Segue VETTORI, relatore alla Commissione). La scelta fatta dalla Camera dei deputati tra un intervento organico di ripensamento, di lunga gestazione, di non ancora certo indirizzo di fronte alle contemporanee responsabilità e necessità di guidare la transizione della struttura produttiva italiana senza accentuare le già numerose crisi occupazionali, e la sollecita modifica della disciplina esistente per consentire il proficuo utilizzo delle risorse già stanziare, è interamente condivisibile.

Tale scelta ha ovviamente causato l'abbandono o l'accantonamento di proposte tendenti all'introduzione di procedure non speri-

mentate e di ampliamento dei contenuti della vigente normativa, presentate da vari deputati di diversi Gruppi e dallo stesso Governo.

Agli aggiornamenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 ed alla legge n. 675 del 1977 sono state peraltro aggiunte una normativa relativa al credito artigiano, una disposizione finanziaria per modifiche di stanziamenti tra vari capitoli del bilancio del Ministero dell'industria, ed un incremento del fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il Governo ha fornito una panoramica della situazione riguardante la gestione delle agevolazioni regolate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, asserendo non esservi arretrati di domande, fatti salvi i ritardi derivanti da contenuti normativi che si propone di modificare.

Le domande di concessione di contributo, o, se si preferisce chiamarlo così, di concorso negli interessi per ridurre l'onere di mutui a medio termine concessi da istituti di credito speciale sono state 5.500: ne sono state accolte, con l'emissione del decreto, 4.256 con un impegno complessivo di 1.114 miliardi di lire. Altre 250 domande (alla data del 30 ottobre 1984) sono in attesa di integrazione documentale, mentre i fondi disponibili ammontano a 120 miliardi di lire e possono consentire l'accoglimento di 450 domande.

Le domande di liquidazione (sempre al 30 ottobre 1984) pervenute sono 2.700 e per ben 2.500 è già stato emesso il decreto di liquidazione.

I contributi erogati ammontano a 145 miliardi. Interessanti e comunque indicativi sono altri dati sulla distribuzione delle domande. Quanto alla localizzazione per regione si ha: il 31,7 per cento delle concessioni per la Lombardia, il 13,2 per cento per l'Emilia Romagna, il 12,3 per cento per la Toscana, l'11,8 per cento per il Piemonte, con punte minime dello 0,1 per cento per la Valle d'Aosta, 0,4 per cento per il Trentino Alto Adige, 0,2 per cento per il Friuli-Venezia Giulia. Percentuali analoghe si hanno anche per le somme dei finanziamenti agevolati che risulterebbero — dividendo 1.970 miliar-

di per 4.256 domande — mediamente inferiori a 500 milioni di lire.

Quanto ai settori più rilevanti, le domande finora accolte riguardano: per il 26,6 per cento la meccanica; per il 24,8 per cento attività industriali diverse; per il 13,7 per cento gli alimentari; per l'11,6 per cento la lavorazione di minerali non metalliferi; per l'11 per cento il tessile; per il 7,3 per cento il legno e, infine, per il 5 per cento la chimica.

La tipologia di investimento è così distribuita: il 7,1 per cento per i nuovi impianti; il 15,8 per cento per gli ampliamenti e il 77,1 per cento per gli ammodernamenti.

Il rappresentante del Governo potrà probabilmente aggiornare ed integrare questi dati, che peraltro mostrano una soddisfacente operatività del Ministero, certamente agevolato o, in qualche caso, rallentato dalle istruttorie degli istituti mutuanti.

L'esame dei singoli articoli del disegno di legge consente la seguente sommaria illustrazione delle modifiche tecniche proposte con le citate motivazioni di adeguamento e di aggiornamento emerse dall'applicazione della normativa vigente e dal mutamento della situazione.

L'articolo 1 conferma l'operatività, fino ad esaurimento dei fondi, dei benefici di agevolazione al credito industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale e settentrionale e nei restanti territori centro-settentrionali come già dettagliatamente definiti. Reca inoltre, con l'abrogazione delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, della legge 29 marzo 1979, n. 91, e della legge 24 maggio 1976, n. 350, oltre che della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258, l'eliminazione dei vincoli di aumento massimo percentuale di occupazione per i progetti di ammodernamento e di investimento nelle zone del Centro-Nord già considerate. Notando che tale normativa si applica, ovviamente, alle sole poche domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione, non c'è bisogno di alcun commento di fronte alla

crisi che investe le zone già considerate industrializzate e quindi più esposte a nuove crisi.

Con l'articolo 2 viene elevata da 10 a 20 miliardi di lire la soglia dimensionale sottoposta al giudizio di conformità del CIPE per i progetti di investimento relativi a nuovi impianti industriali e all'ampliamento di impianti industriali preesistenti (in questo caso, da 4 a 8 miliardi di lire), sempre che il totale superi i 20 miliardi di investimento, rispetto ai 10 miliardi attuali, in relazione al disposto della legge 24 maggio 1976, n. 350. Analogamente, si dispone l'elevazione a 4 miliardi per i nuovi investimenti che hanno bisogno dell'autorizzazione del CIPE per gli effetti dell'articolo 4 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976. Dall'entrata in vigore del provvedimento, infine, vengono elevati del 50 per cento i limiti relativi al capitale investito e agli investimenti globali considerati negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 — con riferimento alle zone che ho già richiamato — finora fissati, rispettivamente, per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale, quelle pure insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale e quelle del restante territorio del Centro-Nord in 7 più 5, 4 più 3 e 4 più 2 miliardi di lire e ne è altresì disposto l'aggiornamento biennale.

L'articolo 3 prevede la revoca della concessione delle agevolazioni qualora l'investimento agevolato non venga iniziato entro un anno.

L'articolo 4, alle esclusioni dalla non cumulabilità delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, vi aggiunge le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale secondo la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

L'articolo 5 ammette, giustamente innovando, le imprese artigiane estrattive e manifatturiere ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 906 del 1976, sinora riservati al settore industriale, purchè per investimenti superiori a 500 milioni di lire aggiornabili periodicamente.

L'articolo 6 dispone l'incremento della au-

torizzazione di spesa (capitolo 7545 del Ministero dell'industria), in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, di 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, meglio nota come legge finanziaria 1985, sotto la specifica voce.

È opportuno che il relatore aggiunga che, nel parere sul provvedimento in esame, la Commissione bilancio e programmazione economica chiede, fra l'altro, che il secondo comma dell'articolo 7 sia soppresso, ritenendo l'operazione in esso proposta scorretta sotto il profilo contabile. Ciò comporterebbe, ovviamente, un rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati e vanificherebbe il tentativo di recuperare i fondi e l'operatività, gli uni ormai scaduti e l'altra in via di esaurimento.

Si tratta di un problema politico di rilievo, che invito la Commissione ad esaminare con l'ausilio del Governo per non vanificare un essenziale intervento di carattere finanziario tendente a modificare e ad aggiornare la normativa vigente in materia di credito agevolato.

L'articolo 7 incrementa di 200 miliardi di lire, suddivisi fra gli esercizi 1985, 1986 e 1987, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con destinazione all'agevolazione di acquisto o locazione di macchine operatrici per automazione di processo da parte di piccole e medie aziende; si ricordi, in proposito, il contributo del 25 per cento in conto capitale.

Dispone, inoltre, l'incremento per l'anno 1986 di 10 miliardi di lire sia per la voce «Servizi per l'innovazione per l'impresa minore» che per la voce «Società finanziarie per l'innovazione», i cui importi sono iscritti nel fondo speciale in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nella tabella C della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la cosiddetta legge finanziaria 1985.

All'incremento degli importi di cui sopra si fa fronte negli esercizi 1985, 1986 e 1987 —

con riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Infine, nella stessa ottica di potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, le disponibilità finanziarie del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» di cui all'articolo 3 della legge n. 675 del 1977 e di cui alle autorizzazioni di spesa dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, meglio nota come legge finanziaria 1983, sono trasferite al «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

A provvedimenti dei Ministri del tesoro e dell'industria sono affidati gli assestamenti riferiti, la cui copertura è garantita dalla legge finanziaria. Il parere della 5^a Commissione ci induce, tuttavia, ad ulteriori riflessioni in proposito.

L'articolo 8, infine, indica i termini di entrata in vigore della legge.

Il relatore esprime il rammarico di aver dovuto soffermarsi nell'illustrazione degli articoli più di quanto avrebbe desiderato, trattandosi di problemi di carattere tecnico comportanti riferimenti anche a leggi non tutte alla nostra quotidiana attenzione.

Avendo illustrato le varianti e gli aggiornamenti tecnici apportati alla normativa vigente dal disegno di legge al nostro esame, il relatore ritiene di dover esplicitare l'invito alla Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo propostoci.

Si riserva, a conclusione del dibattito, la formulazione di un invito al Governo per lo studio e la sollecita proposta di sostegni trasparenti ed automatici alla produzione industriale; in questa aleatoria ma stimolante fase di transizione ve ne è bisogno per approdare ad una struttura produttiva più moderna, per disporre di strumenti più efficienti e di servizi avanzati.

Presidenza
del Presidente REBECCHINI

(Segue VETTORI, relatore alla Commissione). Tale processo vedrà una pluralità di operatori di nuova imprenditoria special-

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

mente minore, che meritano un segnale di concreta certezza economica, ma anche indicazioni non equivoche di convergenza su un obiettivo di equilibrato sviluppo e di crescita sociale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vettori per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che la Commissione dovrà pronunciarsi sul parere della 5^a Commissione, che è obbligatorio e vincolante. Ove lo accolga, si potrà continuare l'esame in sede deliberante, mentre, in caso contrario, il disegno di legge dovrà essere trasferito in sede referente.

VETTORI, relatore alla Commissione. Riten- go che il parere della 5^a Commissione sia in un certo senso sorprendente.

Il 2 agosto, quando il testo di questo disegno di legge è stato deliberato dalla Camera dei deputati, non esistevano possibilità di interferenza e accavallamento con l'inizio della trattazione del bilancio.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei anzitutto esprimere il più sincero apprezzamento al relatore che ha svolto una relazione molto compiuta, richiamando anche alcune questioni generali che meriteranno attenzione in altra sede.

Questo provvedimento ha origini piuttosto lontane nel tempo e, più si va avanti, più sarà difficile valutarne la portata, in quanto i due provvedimenti che vengono rifinanziati con questo disegno di legge vengono — tramite esso — portati alla fine della loro operatività. Infatti, sia per il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, che per la legge n. 696 del 1983 viene a cessare ogni efficacia. Data questa situazione, vi è bisogno di un intervento tempestivo, che altrimenti verrà scavalcato da ulteriori strumenti inseriti nella legge finanziaria del 1986. Per queste ragioni il provvedimento viene discusso oggi, prima che presso questo ramo del Parlamento inizi la sessione di bilancio.

Questa situazione viene a complicarsi a causa del parere espresso dalla Commissione

bilancio; è chiaro che quel parere non può che essere accolto perchè altrimenti, trasferendo l'iter del provvedimento in sede referente, il suo esame terminerà dopo la sessione di bilancio rendendo sempre più precario l'intervento stesso.

Il Governo avrebbe auspicato l'approvazione del disegno di legge nella seduta di questa mattina senza modifiche, ma, non potendo non recepire l'orientamento della Commissione bilancio, si rimette alla Commissione con l'intesa che l'altro ramo del Parlamento che non è impegnato nella sessione di bilancio, provvederà — prima di iniziare l'esame dei documenti contabili — ad approvare definitivamente questo disegno di legge.

Presidenza del vicepresidente LEOPIZZI

VETTORI, relatore alla Commissione. Riten- go che, dovendo fare una scelta, si potrebbe accettare il suggerimento del rappresentante del Governo. La mia opinione è che si debba tentare di definire il rifinanziamento di queste due leggi, una delle quali è abbondantemente scaduta, mentre l'altra sta per scadere causa la mancanza di ulteriori finanziamenti, e quindi accettare il *diktat* della 5^a Commissione operando quelle modifiche imposte dal parere.

È inoltre auspicabile un contatto da parte della presidenza della Commissione con la competente Commissione della Camera dei deputati affinchè si arrivi ad una sollecita approvazione definitiva di questo testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono essere con-

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

cessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti.

Per i progetti di ammodernamento di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle per i progetti di investimento di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in materia di vincoli occupazionali, sono abrogate.

La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono abrogati gli articoli 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258.

È approvato.

Art. 2.

È elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

È altresì elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

Il limite dimensionale degli investimenti di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è elevato a 4.000 milioni di lire.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono maggiorati del 50 per cento. Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media, relativamente al medesimo periodo, dei deflatori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del paese.

È approvato.

Art. 3.

Trascorso un anno dalla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione medesima è revocata.

È approvato.

Art. 4.

Al quinto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale».

È approvato.

Art. 5.

Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di lire, ad agevolazioni creditizie di cui al decreto del

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo sarà periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 6.

Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 40 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento disposto nel fondo speciale di conto capitale con legge 22 dicembre 1984, n. 887, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato «Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 7.

Il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19

dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

Gli importi iscritti nel fondo speciale in conto capitale, di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come previsti dalla tabella C della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono incrementati, per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per ciascuna delle voci «Servizi per l'innovazione per l'impresa minore» e «Società finanziarie per l'innovazione».

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti primo e secondo comma si provvede quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 97 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

dell'articolo, e conseguentemente, al comma successivo a sostituire le parole «quanto a lire 97 miliardi», con le altre: «quanto a lire 77 miliardi».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, nel testo risultante dall'emendamento testè accolto e dal conseguente coordinamento formale, di cui do lettura:

Art. 7.

Il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale» di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977,

n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale».

È approvato.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo, ora, alla votazione finale.

BAIARDI. Preannuncio l'astensione del Gruppo comunista; avendo accolto quanto suggerito dal parere espresso dalla 5^a Commissione, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati viene alterato significativamente nei suoi originari significati.

Il nostro voto di astensione vuol significare che noi riteniamo che il discorso andrà ripreso in direzione di una maggiore attenzione verso le piccole e medie industrie.

ROMEI Roberto. Il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del provvedimento; anche se avrebbe preferito poter votare il testo così come era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, tuttavia, in risposta alle raccomandazioni pervenute da più parti, sceglie la strada dell'approvazione immediata, con l'auspicio che la stessa strada sia seguita dalla Camera dei deputati. Votiamo a favore perchè siamo convinti che il provvedimento favorisca il potenziamento della piccola e media impresa, esigenza verso la quale più

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

volte la nostra Commissione ha manifestato la volontà di andare incontro. A tal proposito vogliamo anche auspicare che il Governo, in tema di politica legislativa, trovi un maggiore coordinamento ed una organicità di interventi. Vi sono, infatti, diversi atti, già approvati o in via di approvazione, importanti se presi uno per uno, ma che poi, nel loro insieme, rendono difficile la loro stessa interpretazione e applicazione. Comunque, con l'auspicio testè espresso, ribadiamo il nostro voto favorevole.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale dichiara di votare a favore. Il voto trova la sua giustificazione nel fatto che il disegno di legge rivolge particolare attenzione alle piccole e medie aziende artigiane e fa particolare riferimento alla legge 19 dicembre 1983, n. 696, i cui risultati, con i consensi che ha raccolto in questi anni di operatività, sono stati ampi e indiscutibili.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 12,10 alle ore 12,30.

«Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975» (938), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zuc-

chero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 4 dicembre 1984.

FOSCHI, relatore alla Commissione. Ripercorrerò sommariamente le linee della relazione da me già svolta il 4 dicembre 1984.

Il disegno di legge n. 938 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 1984, un anno fa. Il tempo trascorso trova giustificazione nel fatto che la copertura finanziaria non è stata reperita e per di più è stato espresso un parere contrario, in data 22 gennaio 1985, dalla 5^a Commissione.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, risale al periodo della campagna saccarifera 1974-1975. In quell'occasione venne elevato il prezzo dello zucchero che, espresso in lire italiane, per effetto del tasso di riferimento della lira verde, superava notevolmente l'aumento comunitario. In poche parole risultò una differenza, non corrisposta, di lire 1.068 al quintale. Ciò provocò una distorsione nel decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, che ha determinato un maggior prelievo, non dovuto, delle 1.068 lire per quintale.

Vi è, inoltre, da rilevare un altro aspetto, sempre in riferimento allo stesso decreto, che riguarda le scorte normali degli utilizzatori industriali dello zucchero, le quali, non avendo carattere speculativo, avrebbero dovuto essere esentate dal contributo previsto. Infatti, sia il decreto-legge n. 255 che il regolamento CEE n. 834 del 1974 furono sottoposti al giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee che, con sentenza del 30 ottobre 1975, dichiarò l'incongruità del citato regolamento CEE.

In seguito a ciò venne presentato nell'VIII legislatura da parte del Governo il disegno di legge n. 2512 alla Camera dei deputati, al fine di correggere questa distorsione prevedendo la restituzione dei soldi che spettavano in base ai criteri che ho prima citato. L'anticipato scioglimento dell'VIII legislatura ha interrotto l'iter di questo progetto di legge che è stato approvato soltanto da un ramo del Parlamento.

Durante la IX legislatura è stato ripresentato lo stesso provvedimento sempre alla Camera dei deputati che l'ha approvato il 19 settembre del 1984. Di questo disegno di legge, giunto all'esame del Senato con il n. 938, ci stiamo occupando oggi e francamente non capisco per quali motivi il Governo, che nella precedente legislatura aveva recepito totalmente le osservazioni evidenziate circa la distorsione esistente sia con la direttiva CEE sia con il decreto legge che recepiva quei contenuti, non ha tenuto presenti in parte i diritti maturati, cioè i soldi da restituire. Siccome nel frattempo la direttiva CEE contestata è stata sostituita da un'altra, adesso ci troviamo in una situazione di conflitto in quanto non recepiamo i nuovi criteri che la direttiva CEE stabilisce sempre in merito a tali restituzioni.

Devo inoltre far presente che alcuni creditori hanno avviato delle azioni giudiziarie; il tribunale di Roma, con sentenza n. 15993 del 21 settembre 1983, ha condannato la Cassa conguaglio zucchero alla restituzione degli importi versati per le quantità di entrate delle scorte normali, e quindi non speculative, ed ha riconosciuto altresì gli interessi del 20 per cento annuo dal giorno della domanda, promossa con atto di citazione il 23 luglio del 1970.

In base a questi motivi mi sono permesso di presentare, come relatore, due emendamenti a questo disegno di legge. Il primo emendamento propone sostanzialmente ciò che era stato riconosciuto dal precedente provvedimento approvato soltanto dalla Camera dei deputati nell'VIII legislatura. Il secondo emendamento recita testualmente: «Gli importi da restituire sono maggiorati applicando in aggiunta agli interessi legali il coefficiente risultante dal rapporto tra il tasso di riferimento della lira verde, in vigore all'atto della restituzione, e quello applicato il 1° luglio 1974». La 5^a Commissione permanente del Senato, nell'esprimere il proprio parere su questi due emendamenti, ha rilevato che non è stato quantificato l'onere. Ciò non è esatto; infatti da un calcolo che ho fatto, non approssimativo ma abbastanza vicino alla realtà, questo onere sarebbe di 7 miliardi e 990 milioni se viene presa in

considerazione tanto la parte capitale quanto l'indennizzo di rivalutazione di cui ho parlato nel mio secondo emendamento. Se, invece, vogliamo limitarci al solo capitale, tentando di evitare il riconoscimento della rivalutazione, l'onere sarebbe di 3 miliardi e 700 milioni. Questa cifra si dovrebbe ricavare dalla Cassa conguaglio zucchero attraverso una modesta lievitazione del prezzo dello zucchero che in questo caso è considerato di lire 2,40 il chilo per il capitale e lire 2,75 per la rivalutazione, per un totale di lire 5,15 (sempre se venisse tenuta presente la rivalutazione).

Fatte queste premesse, pur rendendomi conto che nei prossimi giorni le Commissioni del Senato saranno impegnate nello esame della legge finanziaria e dei documenti di bilancio, non credo tuttavia che oggi vi siano le condizioni per approvare il disegno di legge, a meno che non venga scelta la strada «sbrigativa» di non tener conto delle osservazioni che ho avanzato in questa sede, approvando il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, con le conseguenze che — sia pure con un po' di confusione — ho sottolineato. Personalmente non sono dell'opinione di procedere all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza prima aver introdotto quelle modifiche che ho indicato durante il mio intervento, e in particolar modo quella che riconosce il capitale; e ciò al fine di evitare che vengano promosse altre azioni giudiziarie. Infatti, mi risulta che a seguito della pronuncia del tribunale di Roma altri creditori stanno seguendo la stessa strada.

Concludendo il mio intervento, invito il rappresentante del Governo a far presente presso la Corte di giustizia della Comunità europea che abbiamo ripreso l'esame di tale provvedimento con impegno e che cercheremo di approvarlo nel minor tempo possibile uniformandoci alle indicazioni contenute nella direttiva CEE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto la Commissione che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento, ove il relatore insistesse per la vota-

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

zione degli emendamenti da lui presentati e gli stessi fossero approvati, il disegno di legge in titolo passerebbe alla sede referente.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Faccio presente che il ministro Altissimo, nello scorso mese di settembre, ha già trasmesso al presidente Rebecchini la seguente lettera:

«Caro Rebecchini,

presso la 10^a Commissione industria del Senato giace (A. S. 938), dopo parere sfavorevole della Commissione bilancio in data 22 gennaio 1985 su alcuni emendamenti presentati dal senatore Foschi, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974/75.

La Commissione delle Comunità europee, nel dicembre dello scorso anno, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità stesse per far constatare "che la Repubblica italiana, non adottando le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento CEE 834/74 nel testo modificato dal regolamento CEE n. 2860/77, ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE".

La discussione del ricorso dinanzi alla Corte è fissata per il 16 ottobre p.v.

Sarebbe quanto mai opportuno che prima di quella data si pervenisse all'approvazione definitiva della proposta di legge, al fine di evitare una pronuncia di condanna, alquanto grave in considerazione del lungo tempo trascorso dal regolamento comunitario del 1977.

Ti prego, quindi, di valutare la possibilità di fissare al più presto la discussione del disegno di legge, dandomene cortese assicurazione.

Mi è gradita l'occasione per inviarti i più cordiali saluti».

PACINI. Desidero che risulti a verbale che, a seguito della lettera inviata dall'onorevole Ministro, reputo doverosa da parte della Commissione la rapida approvazione del disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ribadisco la posizione del Governo, tanto più che è condivisa anche da alcuni membri della Commissione.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Dichiaro che se si ritiene doveroso, dopo le raccomandazioni del Governo, approvare il disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, ritiro gli emendamenti, pur confermando le riserve e le preoccupazioni espresse nella mia relazione e nella discussione odierna.

POLLIDORO. Prima di passare alle votazioni, ritengo che sia necessario rimeditare su alcuni punti emersi nel corso della discussione. Sarebbe forse più opportuno un rinvio; chiedo, comunque, a nome del Gruppo comunista, almeno una sospensione.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del senatore Pollidoro, poichè non si fanno obiezioni, sospendo brevemente i lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 13,15 e sono ripresi alle ore 15,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori d'anzì sospesi.

POLLIDORO. Come sapete, questa mattina ho chiesto di approfondire ulteriormente le ragioni che ci sono state prospettate dai senatori Pacini e Foschi dal momento che erano sorte delle interpretazioni diverse tra il Governo e le varie forze politiche. Occorreva infatti comprendere quale fosse la via da

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

adottare per una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, tenendo anche conto del fatto che le direttive della CEE ci impongono una scadenza.

Ebbene, svolte le dovute considerazioni, annuncio che i senatori comunisti voteranno il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Tuttavia — come è già stato fatto da parte di alcuni deputati — vorrei sollecitare un riesame attento della situazione delle direttive comunitarie con particolare riferimento alla loro attuazione e ai termini da esse posti, che in parte sono già scaduti. Tale esame potrebbe essere compiuto dalle competenti Commissioni del Senato o da una Commissione *ad hoc*, affinché si considerino le varie scadenze di cui occorre pur tener conto per non trovarci poi nelle condizioni in cui siamo ora.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Devo fare una precisazione, signor Presidente.

Riconfermo la posizione assunta questa mattina e nutro tuttora delle perplessità circa la soluzione complessiva dei problemi che sono concatenati con questa vicenda. Pertanto l'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 938 continua a farmi sorgere dei dubbi per quanto può succedere alla scadenza del 16 ottobre a livello europeo e per gli irrisolti problemi relativi ai creditori di antica data, ossia quelli della campagna bieticolo-saccarifera del 1974.

Ciononostante, anche per tener conto delle sollecitazioni del Ministro dell'industria giunte a questa Commissione il 17 settembre, riconfermo il mio intendimento di ritirare entrambi gli emendamenti. In tal modo non avrà più motivo di essere nemmeno il parere negativo della 5^a Commissione il quale si riferiva alla maggiore spesa priva di copertura.

In conclusione, mi rimetto alla Commissione per l'approvazione immediata del disegno di legge n. 938 nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

«La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.

Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975».

È approvato.

Art. 2.

Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente articolo 1, ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata, opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1° luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1° luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975,

10^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (3 ottobre 1985)

nonchè, per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.

È approvato.

Art. 3.

Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1985-1986, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

È approvato.

Art. 4.

Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, è irrogata a carico dell'istante la

sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO